

Comune di San Fior

Provincia di Treviso



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA E/O MISTA

Art. 1
Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica e/o in forma mista, delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di San Fior (TV).

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta comunale che si svolgono mediante collegamento in audio e/o videoconferenza.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite sedute in modalità mista le riunioni della Giunta comunale che si svolgono parte in sede e parte in audio e/o videoconferenza;
3. Per collegamento in audio e/o videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici (quali a titolo esemplificativo Skype, Zoom, Whatsapp, o simili) finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni, p.c. oppure via internet o satellite).
4. In caso di sedute a distanza in forma telematica, di alcuni dei membri dell'organo collegiale o di tutti, le stesse si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede comunale.

Art. 3
Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità, al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione che possono, in alternativa, essere anticipati ai componenti dell'organo via e-mail;
 - la visione dei documenti mostrati dal Sindaco e oggetto di votazione, anche essi anticipabili via e-mail;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Art. 4
Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze della Giunta comunale per lo svolgimento delle quali si ricorre alla modalità telematica e/o mista è inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo secondo i termini concordati con gli Uffici comunali.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e/o mista. La convocazione è effettuata in modalità telematica e/o mista tramite invio della comunicazione dell'ordine del giorno, e delle relative proposte di

deliberazione o direttiva in agenda, agli indirizzi e-mail segnalati dagli assessori come validi e attivi.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente provvedimento.
4. La seduta a distanza implica che alcuni o tutti i membri dell'organo collegiale, compreso il Sindaco e il Segretario comunale, possano prendere parte alla seduta della Giunta comunale, collegati secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, da una sede diversa dalla sede comunale.
5. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta comunale potranno essere collegati per videoconferenza dalla residenza comunale.
6. In ogni caso le sedute telematiche a distanza e miste si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede comunale.
7. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche e/o mista la Giunta comunale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
8. Anche alla seduta in modalità telematica e/o mista possono essere invitati a partecipare i Responsabili di Area interessati dagli argomenti da trattare.
9. Per la validità delle sedute in modalità telematica e/o mista restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
10. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese per appello nominale.
11. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario comunale verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello con la specificazione, a verbale, per ciascuno dei partecipanti se è presente fisicamente nel luogo fissato per la seduta o collegato a distanza mediante canale elettronico.
13. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta, per un massimo di trenta minuti e/o rinviata.
14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
15. L'appello sarà ripetuto ogni volta che vi sia la necessità di accertare la sussistenza del numero legale.

Art. 5 **Verbale di seduta**

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata a cura del Segretario comunale:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la precisazione tra presenza in sede e a distanza dei singoli componenti.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line della deliberazione di approvazione del presente atto.